

**Regolamento
delle Scuole medie di commercio
e delle Scuole professionali commerciali**
(del 13 luglio 2010)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti:

- la Legge sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr);
- la Legge della scuola del 1° febbraio 1990 e il relativo Regolamento di applicazione del 19 maggio 1992;
- la Legge cantonale sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 4 febbraio 1998 e il relativo Regolamento del 1. aprile 2008;
- la Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996 e la relativa modifica del 17 marzo 2009;
- il Regolamento sulla maturità professionale del 4 aprile 2000;
- il Regolamento concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio per Impiegata/o di commercio del 24 gennaio 2003;
- la Convenzione tra lo Stato del Cantone Ticino e la Federazione ticinese della Società degli impiegati del commercio (in seguito SIC Ticino) in vigore;
- i Piani di formazione standard per la formazione professionale pratica e la formazione scolastica nelle scuole medie di commercio (PFS) emanati dall'UFFT in vigore.

ritenuto che le denominazioni personali e professionali usate nel presente regolamento si intendono al maschile e al femminile;

d e c r e t a :

Capitolo primo
Disposizioni generali

Scopo

Art. 1 ¹Le scuole professionali commerciali (in seguito SPC):

- a) assicurano l'insegnamento professionale obbligatorio, facoltativo e di recupero agli apprendisti impiegati di commercio, assistenti d'ufficio, impiegati del commercio al dettaglio, assistenti del commercio al dettaglio, librai, gestori dell'informazione e della documentazione e, di regola, a tutte le formazioni inerenti all'ambito del commercio e dei servizi, riconosciute in base alle disposizioni federali e cantonali;
- b) offrono, per il tramite della scuola media professionale (in seguito SMP), la formazione di maturità professionale commerciale (in seguito MPC) integrata all'apprendistato o nella forma di un corso per professionisti qualificati della durata di un anno scolastico (corso post AFC).

²Le scuole medie di commercio (in seguito SMC):

- a) conferiscono una formazione professionale commerciale per il conseguimento, rispettivamente:
 - 1. dell'attestato federale di capacità (in seguito AFC) di impiegato di commercio, secondo il profilo E (formazione estesa) in un percorso triennale comprensivo di parti pratiche integrate;
 - 2. della MPC, con AFC secondo il profilo E, in un percorso quadriennale (tre anni di scuola a tempo pieno seguiti da un anno prevalentemente in azienda);
- b) offrono un corso post AFC per professionisti qualificati, della durata di un anno scolastico, per il conseguimento della MPC;

³Il corso post AFC per il conseguimento della MPC raggruppa, di regola, professionisti qualificati provenienti sia dalla SPC sia dalla SMC.

⁴Le scuole di cui ai cpv. 1 e 2, oltre a quanto previsto dalla legislazione in materia, provvedono inoltre a:

- a) curare l'aggiornamento, il perfezionamento e la riqualificazione professionale, mediante l'organizzazione di corsi per professionisti qualificati d'intesa con la Federazione ticinese della SIC;
- b) favorire la permeabilità tra i vari percorsi scolastici di un medesimo istituto.

Centri professionali commerciali

Art. 2 ¹Le SPC, comprese le SMP, e le SMC sono di regola riunite in centri professionali commerciali (in seguito CPC).

²Sono istituiti CPC a Bellinzona, Chiasso, Locarno e Lugano.

³La scuola professionale per sportivi d'élite (in seguito SPSE), con sede a Tenero, è parte integrante del

CPC di Bellinzona e offre i medesimi percorsi formativi delle altre SMC.

⁴Percorsi sperimentali di formazione, formazioni particolari inerenti a sportivi e artisti d'élite sono descritti per il tramite di regolamenti appositi emanati dalla DFP.

Ordinamento e comprensori

Art. 3 ¹L'ordinamento delle SPC, SMP e SMC è approvato dalla Divisione della formazione professionale (in seguito DFP).

²La DFP può disporre modifiche di comprensorio delle sedi per razionalizzare l'ordinamento.

³Deroghe ai comprensori possono essere autorizzate dalle direzioni delle scuole su richiesta delle parti interessate.

Capitolo secondo

Organizzazione

Direzione generale

Art. 4 ¹La sovrintendenza amministrativa sulle SMC e sulle SPC, compresa la SMP, è esercitata dall'Ufficio della formazione commerciale e dei servizi (UFCS) della DFP.

²La vigilanza didattica sull'insegnamento impartito nei CPC è esercitata dalla direzione dell'istituto in collaborazione con l'UFCS della DFP.

Organo cantonale dei direttori

Art. 5 ¹I direttori dei CPC formano il Collegio dei direttori del settore commerciale.

²Il responsabile della SPSE, di regola, viene associato al Collegio dei direttori del settore commerciale.

³Il Collegio dei direttori, d'intesa con l'UFCS, promuove, sviluppa e coordina iniziative d'interesse comune di carattere didattico e pedagogico; esso svolge inoltre funzioni d'informazione.

Gruppi di area disciplinare o di materia

Art. 6 ¹Nei CPC vengono istituiti i gruppi di area disciplinare o di materia con lo scopo di coordinare obiettivi e programmi specifici di formazione.

²I docenti che operano nei gruppi di area o di materia agiscono in base alle disposizioni del collegio dei direttori, con il coordinamento degli esperti cantonali designati e in ossequio ai disposti degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 3.

Organizzazione interna delle sedi

Art. 7 ¹L'organizzazione interna degli istituti è di competenza della direzione di sede.

²Presso la SPSE sono istituite le funzioni di coordinatore sportivo e di educatore allo sport secondo le direttive di Swiss Olympic, di coordinatore della formazione a distanza e di tutor, che beneficiano, per svolgere il loro mandato, di una congrua attribuzione di ore-lezione.

³La frequenza della SPSE implica il pagamento di una tassa annua fissata dalla DFP; la famiglia dell'allievo è garante per il pagamento della tassa di iscrizione.

⁴La direzione provvede in particolare alla formazione delle classi, che deve essere adeguata al particolare tipo d'insegnamento, con l'attribuzione dei relativi docenti.

⁵Alla SPSE le classi sono composte, di regola, da un massimo di 18 allievi.

⁶Le classi che nei CPC accolgono persone in formazione di base su due anni sono composte, di regola, da 12 allievi al massimo.

⁷Le classi, di regola, sono formate da un minimo di 12 allievi per indirizzo di studio.

Calendario scolastico

Art. 8 ¹I CPC seguono, di regola, il calendario scolastico stabilito dal Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport.

²Presso la SPSE il calendario scolastico annuale è adattato alla specificità della scuola e delle persone in formazione.

³I periodi di formazione professionale pratica organizzati dalla SMC o da SIC Ticino possono prevedere che le persone in formazione siano chiamate per la formazione pratica da metà agosto alla fine di giugno di ogni anno.

Piano degli studi e Regolamento interno

Art. 9 ¹Il Programma d'istituto emanato dalla DFP, definisce nel dettaglio il piano di formazione, le modalità di ammissione, di promozione e d'esame dei percorsi di formazione della SMC; per i percorsi della SMP e della SPC fanno stato le disposizioni federali in materia.

²Ogni CPC si dota di un Regolamento interno, che contiene le disposizioni specifiche relative al funzionamento della sede e i principi che salvaguardano la tutela dei dati personali degli utenti dell'istituto.

³Presso la SPSE la durata delle unità didattiche e le metodologie d'insegnamento sono adattate alla specificità della scuola e delle persone in formazione.

Assicurazioni e contratto di tirocinio

Art. 10 ¹Gli allievi sono assicurati secondo le norme stabilite dalla Legge concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici.

²Per la frequenza della SMC, la DFP può prevedere la stipulazione di un contratto di tirocinio tra la scuola di riferimento e la persona in formazione o il suo rappresentante legale.

³Se è stato sottoscritto un contratto di tirocinio con il CPC, il premio per gli infortuni professionali e non professionali è a carico dello Stato.

⁴Le direzioni delle scuole, d'intesa con l'UFCS, sono responsabili della determinazione del periodo di prova previsto dal contratto di tirocinio.

Capitolo terzo

Vigilanza

Art. 11 ¹Per ogni CPC viene istituita una commissione di vigilanza sulla base dell'art. 4 cpv. 2 della Legge sulle scuole professionali e della vigente Convenzione tra Stato del Cantone Ticino e la SIC Ticino.

²La DFP approva il regolamento delle commissioni di vigilanza dei CPC.

Art. 12 ¹La DFP designa, su proposta dell'UFCS e del Collegio dei direttori dei CPC, gli esperti di materia.

²Gli esperti devono avere, di regola, una formazione accademica o universitaria professionale al livello di master e possedere un'adeguata esperienza professionale nell'ambito specifico.

Capitolo quarto

Ammissione e promozione

Generalità

Art. 13 ¹L'ammissione a un anno scolastico qualsiasi dei vari cicli di studio previsti nei CPC avviene in base alle norme federali e cantonali vigenti e agli articoli che seguono.

²La DFP consente il passaggio dalla SMC alla SPC, inclusa la SMP e viceversa, esaminata la specifica situazione scolastica o professionale dell'allievo/apprendista e sentito il parere delle direzioni scolastiche interessate.

³Gli esami di ammissione alla SMC, alla SMP e quelli integrativi sono organizzati dalle direzioni degli istituti, di regola, entro la fine del mese di agosto.

Ammissione al primo anno scolastico della SMP

Art. 14 ¹Possono accedere direttamente al primo anno della SMP integrata gli apprendisti in possesso della licenza di scuola media se:

- a) sono date le condizioni per l'accesso a una scuola del medio-superiore, senza esami d'ammissione;
- b) è data la media di almeno 4,50 e al massimo una sola insufficienza, non inferiore al 3,0, nelle materie obbligatorie della licenza dalla scuola media, ridotta di un decimo di punto per ognuno dei corsi attitudinali frequentati.

²Previo esame scritto d'ammissione in italiano, tedesco e matematica possono accedere al primo anno della SMP integrata, gli apprendisti in possesso della licenza di scuola media senza i requisiti previsti al punto precedente; l'esame è superato se lo studente ottiene almeno la media del 4,0, con al massimo un'insufficienza, non inferiore al 3,0.

Ammissione al primo anno scolastico della SMC

Art. 15 ¹Possono accedere direttamente al primo anno della SMC, percorso per l'ottenimento dell'AFC, secondo il profilo E, gli allievi in possesso della licenza di scuola media se:

- a) sono date le condizioni per l'accesso in una scuola del medio-superiore, senza esami d'ammissione;
- b) è data la media di almeno 4,50 nelle materie obbligatorie della licenza dalla scuola media, ridotta di due decimi di punto per ognuno dei corsi attitudinali frequentati.

²Previo esame scritto d'ammissione in italiano, tedesco, inglese e matematica possono accedere al primo anno della SMC, percorso per l'ottenimento dell'AFC secondo il profilo E, gli allievi in possesso della licenza di scuola media senza i requisiti previsti al punto precedente; l'esame è superato se lo studente ottiene almeno la media del 4,0, con al massimo un punto di scarto negativo.

³Possono accedere direttamente al primo anno della SMC, percorso per l'ottenimento della MPC, unitamente all'AFC secondo il profilo E, gli allievi in possesso della licenza di scuola media se:

- a) sono date le condizioni per l'accesso in una scuola del medio-superiore, senza esami d'ammissione;
- b) è data la media di almeno 4,80 nelle materie obbligatorie della licenza dalla scuola media, ridotta di due decimi di punto per ognuno dei corsi attitudinali frequentati.

⁴In difetto dei requisiti previsti ai punti a) e b) del cpv. precedente non sono previsti esami d'ammissione.

⁵Di regola può iscriversi al corso opzionale di francese della SMC solo chi ha frequentato l'opzione corrispondente alla scuola media e ha ottenuto la nota sulla licenza.

⁶Per l'ammissione alla SPSE devono essere soddisfatti anche i requisiti sportivi o artistici definiti nel regolamento interno dalla direzione della scuola, che tengono conto delle indicazioni di Swiss Olympic e delle corrispondenti istituzioni di riferimento.

Ammissione alla SPC e SMP in casi particolari

Art. 16 La DFP decide circa l'ammissione a qualsiasi anno dei percorsi di formazione e sulle riduzioni della durata dei contratti di tirocinio, sentito l'UFCS e la direzione della scuola di riferimento.

Ammissione alla SMC in casi particolari

Art. 17 ¹La direzione del CPC decide sulle ammissioni a qualsiasi anno della SMC (percorso AFC e di MPC) in casi particolari, previa analisi del dossier, se necessario mediante esami integrativi.

²Presso la SPSE, qualora l'allievo perdesse lo statuto di sportivo o artista d'élite, la direzione decide, sulla base del regolamento interno, circa la continuazione del percorso formativo alla SPSE o circa il passaggio a una sede di SMC equipollente.

Promozione

Art. 18 La promozione al secondo e al terzo anno dei percorsi formativi della SPC, della SMP e della SMC, così come l'accesso al quarto anno di pratica per i candidati alla MPC della SMC e al corso post AFC per l'ottenimento della MPC, sono definiti negli appositi piani di formazione emanati dalla DFP o dai disposti federali in materia.

Capitolo quinto

Programmi

Piani degli studi e delle lezioni settimanali

Art. 19 I piani di studio dei percorsi di formazione previsti nei CPC sono definiti nello specifico regolamento emanato dalla DFP, nei disposti federali che regolano i tirocini del settore e nei PFS della SMC.

Corsi facoltativi, opzionali di recupero

Art. 20 ¹La direzione del singolo istituto può organizzare corsi facoltativi, di recupero o particolari, di regola, per gruppi di almeno 10 iscritti.

²Corsi opzionali e facoltativi sono organizzati per quanto possibile in comune tra la SPC, la SMP e la SMC.

³L'istituzione di corsi facoltativi, di recupero o particolari, che esulano dal piano di studio ufficiale del settore, è subordinata all'approvazione dell'UFCS.

Capitolo sesto

Titoli di studio

Art. 21 ¹Le persone in formazione nelle SPC, SMP e SMC, che superano le procedure di qualificazione previste al termine dei rispettivi percorsi di formazione ottengono, secondo le normative in vigore, rispettivamente il Certificato di formazione pratica (CFP), l'AFC e la MPC.

²Nella SMC viene rilasciata anche un'attestazione cantonale, che certifica i risultati conseguiti nell'ambito del supplemento formativo previsto nel triennio di scuola a tempo pieno con pratica aziendale integrata, a coloro che superano le relative procedure di qualificazione.

³Il conferimento dell'attestazione prevista al cpv. precedente implica che la persona in formazione abbia superato le procedure di qualificazione per l'ottenimento dell'AFC.

⁴Le procedure di qualificazione inerenti al supplemento formativo previsto nella SMC sono definite nel Programma d'istituto emanato dalla DFP.

Capitolo settimo

Obbligo di frequenza, comportamento e sanzioni

Obbligo di frequenza

Art. 22 ¹La frequenza alle lezioni, esami inclusi, prevista dai vari cicli di studio nella SMC, SMP e SPC è obbligatoria.

²In caso di frequenza inferiore all'85% delle lezioni dispensate in una materia e nel corso di un anno scolastico, la direzione della scuola può segnalare l'inadempienza alla DFP che, a sua volta, può escludere l'apprendista o lo studente dagli esami finali scolastici e, nel caso di giovani che frequentano classi intermedie, può imporre la ripetizione dell'anno scolastico.

³L'esclusione dalla frequenza scolastica può comportare anche l'impossibilità di ripetere l'anno scolastico per decisione della DFP.

⁴Presso la SPSE il deficit di frequenza scolastica non include il calcolo delle assenze dovute a congedi sportivi o artistici regolarmente pianificati.

Comportamento

Art. 23 ¹Gli allievi sono tenuti a mantenere un comportamento adeguato ai valori della convivenza civile, consono alla professione appresa e rispettoso delle norme dell'istituto.

²Gli allievi della SPSE sono tenuti a rispettare il codice etico definito dalla direzione sulla base degli standard comportamentali di Swiss Olympic.

Sanzioni

Art. 24 ¹Un comportamento riprovevole da parte di un apprendista o di uno studente è oggetto di un colloquio chiarificatore con gli insegnanti, i quali, considerata la natura e la gravità dell'accaduto, richiedono l'intervento, a seconda delle necessità, del docente di classe, del docente mediatore, della direzione o dei detentori dell'autorità parentale.

²In casi gravi d'indisciplina la direzione, sentiti gli insegnanti interessati, adotta, secondo la gravità, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione con comunicazione scritta alla DFP, ai rappresentanti legali dell'allievo e direttamente all'allievo se maggiorenne e, qualora si trattasse di apprendisti, anche al datore di lavoro;
- b) sospensione dalla scuola fino a dieci giorni (effettivi), con comunicazione scritta ai rappresentanti legali dell'allievo o all'allievo stesso se maggiorenne, al datore di lavoro e alla DFP;
- c) proposta alla DFP di esclusione dall'istituto, con o senza possibilità di ripetizione dell'anno scolastico e, se fosse stato stipulato un contratto di tirocinio, di rescissione del contratto.

³La sanzione può consistere in una prestazione di lavoro utile alla scuola o di pubblica utilità assegnato dalla direzione dell'istituto.

⁴L'adozione di una sanzione disciplinare implica un congruo abbassamento della nota di condotta.

Capitolo ottavo

Disposizioni transitorie e abrogative

Disposizioni transitorie

Art. 25 ¹Per le persone in formazione prima dell'inizio dell'anno scolastico 2010-2011 si applicano le disposizioni previgenti.

²Le persone in formazione che possono ripetere:

- a) il primo anno scolastico della SMC, inclusa la SPSE, sono ammesse unicamente alla ripetenza nel primo corso SMC, curriculum di AFC, profilo E;
- b) il secondo o terzo corso della SMC, inclusa la SPSE, ciclo di diploma, sono ammesse alla ripetenza nel corrispondente anno del ciclo AFC profilo E;
- c) il secondo o terzo corso della SMC, inclusa la SPSE, ciclo di MPC, sono ammesse alla ripetenza sia nel corrispondente anno del ciclo MPC della nuova formazione sia, previa richiesta scritta, nel corrispondente anno del ciclo AFC profilo E.

³Le procedure di qualificazione per l'ottenimento del diploma d'impiegato qualificato, secondo le disposizioni del Regolamento precedente, sono organizzate almeno fino alla:

- a) sessione 2013, per il ciclo MPC della SMC, inclusa la SPSE;
- b) sessione 2014, per il ciclo di diploma della SMC, inclusa la SPSE.

⁴Le procedure di qualificazione al termine dello stage professionale del precedente percorso di MPC integrata e di post diploma della SMC, inclusa la SPSE, sono organizzate almeno fino al termine dell'anno scolastico 2015-2016.

Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 26 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:

- a) il Regolamento delle Scuole medie di commercio e delle Scuole professionali commerciali dell'11 settembre 2001;
- b) il Regolamento della Scuola professionale per sportivi d'élite del 21 settembre 2004.

Pubblicazione

Art. 27 Il presente Regolamento entra in vigore con l'anno scolastico 2010-2011 ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

Pubblicato nel ~~BU 2010~~, 271.